



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

DECRETO N. 203/20 C.A. - N. 47/20 P.G.

**IL PRESENTE DECRETO ANNULLA E SOSTITUISCE IL DECRETO N. 203/20 C.A. E 40/20 P.G. DEL 04/05/2020**

**DECRETO**

**PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2**

Il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale della Repubblica, d'intesa con l'Avvocato Generale;

**visto** l'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020;

**visto** l'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020;

**considerato** l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020;

**ritenuto** necessario moderare gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di emergenza;

**tenuto conto** della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per i rispettivi uffici;

**rilevato** che il numero dei processi nei confronti di imputati in stato di custodia cautelare o altrimenti detenuti è tale da non consentire, per ragioni sanitarie, la trattazione anche dei procedimenti nei confronti di imputati liberi, con la presenza fisica delle parti in udienza, allo scopo di evitare un afflusso di persone nel Palazzo di Giustizia non compatibile con le suddette esigenze sanitarie;

**sentiti** l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Campania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

**DISPONGONO**

**per il settore penale:**

**nel periodo intercorrente tra 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020**, ai sensi dell'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dell'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020:



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

1. saranno fissati e trattati anche senza alcuna richiesta da parte dell'imputato/indagato o del suo difensore, salvo che il giudice ne ritenga necessario il rinvio per altri motivi (ferma restando in tal caso l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, delle sole cause di sospensione previste dall'art. 304 del codice di procedura penale):
  - a. convalide di arresto provvisorio a fini estradizionali, ivi comprese le procedure in tema di mandato di arresto europeo e di riconoscimento passivo di sentenze penali straniere, quando occorra convalidare un arresto provvisorio;
  - b. processi e procedimenti penali nei confronti di imputati in stato detentivo (in carcere o agli arresti domiciliari) in cui, entro il giorno 11 novembre 2020, scada il termine ex art. 304, comma 6, cpp;
  - c. processi e procedimenti penali in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o ne sia pendente richiesta di applicazione;
  - d. processi e procedimenti penali nei confronti di persone sottoposte a custodia cautelare in carcere per quella causa o detenute in carcere in espiazione pena per quella causa (in particolare, incidenti di esecuzione);
  - e. processi e procedimenti penali che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 cpp, dichiarati urgenti dal giudice su richiesta di parte con ordinanza motivata e non impugnabile;
  - f. procedimenti in materia di estradizione passiva, mandato di arresto europeo passivo;
  - g. processi attribuiti dalla legge alla Corte d'assise d'appello;
2. fuori dei casi previsti dalla lettera b) del precedente capo, saranno fissati i seguenti processi e procedimenti che però, anche se già fissati, sarà possibile trattare esclusivamente su richiesta espressa dell'imputato/indagato, del proposto (o, in caso di applicazione della confisca disgiunta dalla misura personale, dell'intestatario) o del difensore, trasmessa alla cancelleria almeno 5 giorni prima dell'udienza a mezzo posta elettronica, se possibile certificata:



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020  
convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020  
decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

- h. processi e procedimenti penali in cui siano applicate misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere, personali, coercitive o interdittive, o reali, o di sicurezza, personali o patrimoniali;
  - i. procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o in cui siano state disposte misure di prevenzione.
- 3. saranno trattati altresì i procedimenti regolati dall'art. 127 del codice di procedura penale** (direttamente o per richiamo normativo), nei confronti di persone non sottoposte ad alcuna misura cautelare, in cui la presenza delle parti e dei difensori sia facoltativa, **solo se** le parti ed i difensori muniti di procura speciale depositino mediante posta elettronica, se possibile certificata, entro cinque giorni prima dell'udienza, richiesta di trattazione con rinuncia alla comparizione personale, con facoltà di depositare con lo stesso mezzo e nello stesso termine (art. 127, co. 2, cpp) memorie difensive.
- 4. al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti nn. 1, 2 e 3, saranno trattati** i procedimenti e processi, purché in fase di discussione, nei confronti di imputati/proposti (di prevenzione) non sottoposti ad alcuna misura cautelare, **laddove** via sia il consenso di tutte le parti, comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza, alla trattazione mediante collegamento da remoto; in tal caso, il processo sarà celebrato da remoto nei casi, modi e limiti previsti dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, se possibile, in ragione delle strutture tecniche effettivamente disponibili, sicché la trattazione da remoto della discussione potrà avvenire esclusivamente ove tutte le parti vi consentano; altrimenti il procedimento o processo sarà rinviato a data successiva al 31 luglio 2020.
- 5. i processi e procedimenti con più di un indagato, imputato o proposto**, nei casi di cui ai precedenti capi, saranno trattati anche nei confronti degli altri indagati, imputati e proposti, indipendentemente dal loro *status libertatis* e da loro richiesta.



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020  
convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020  
decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

6. **al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti n. 1, 2, 3 e 4, non saranno** trattati i procedimenti e processi relativi esclusivamente a persone che non siano sottoposte a misure cautelari, di sicurezza o di prevenzione né processi in relazione ai quali siano stati adottati solo sequestri probatori o conservativi; la fissazione o il rinvio, da disporsi fuori udienza, di tali processi ad epoca successiva al 31.7.2020 sarà eseguita mediante decreto che darà conto del fatto che la trattazione dopo il 31.7.2020 è stata disposta ai sensi dall'art. 83, comma 7, lettera g), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, al fine della sospensione del termine di prescrizione. I rinvii saranno comunicati anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati mediante posta elettronica in elenco che comprenda il numero di registro generale, le sole iniziali del nome e cognome del primo imputato e, se possibile, il numero del registro delle notizie di reato.
7. **per tutti i processi rinviati in ragione delle presenti disposizioni** sono sospesi per legge fino a non oltre il 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020: 1. il termine di prescrizione; 2. i termini cautelari ivi previsti; 3. i termini previsti dagli artt. 24 comma 2 e 27 comma 6 del decreto legislativo n. 159/2011.
8. le persone sottoposte a custodia cautelare o detenute in espiazione pena parteciperanno al procedimento o processo a distanza, mediante videoconferenza o collegamento remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia in base alla legge processuale vigente ed in particolare secondo le norme recate dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020. In tal caso, qualora nello stesso processo siano presenti imputati detenuti in carcere ed altri non detenuti in carcere, si applicherà il collegamento mediante videoconferenza secondo la disciplina dell'art. 146 bis disp. att. cpp e le persone non detenute in carcere parteciperanno al processo mediante presenza fisica in aula oppure in videoconferenza (ad esempio



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

persone agli arresti domiciliari fuori circondario), fermo restando il diritto del Difensore di partecipare dal luogo di detenzione ove partecipa l'imputato in videoconferenza. Qualora invece nello stesso processo non siano presenti imputati detenuti in carcere ma siano presenti imputati in custodia domiciliare ed imputati liberi, con o senza obblighi, si procederà per tutti mediante collegamento da remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia, se possibile e se ricorrono i casi ed entro i limiti previsti dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, sicché l'esame dei testimoni, delle parti, dei consulenti e dei periti, nonché la discussione finale potranno avere luogo da remoto esclusivamente ove tutte le parti vi consentano, altrimenti con presenza fisica in aula degli imputati liberi e delle altre persone libere, ferma restando la eventuale possibilità di collegare in videoconferenza gli imputati agli arresti domiciliari fuori distretto presso apposite aule istituite in uffici giudiziari vicini al luogo ove essi si trovano.

9. i procedimenti e processi che non si svolgeranno mediante collegamento da remoto saranno trattati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, cpp.
10. i processi saranno fissati in ciascuna udienza prevedendo uno specifico orario di inizio per ciascuno, anche pomeridiano; l'attività delle diverse sezioni potrà essere organizzata prevedendo due diverse fasce orarie di inizio udienza, l'una alle 09:00 e l'altra alle ore 13:30; l'orario di fissazione di ciascun processo sarà indicato nei decreti di citazione o avvisi di fissazione di udienza; sarà fissato solo il numero di udienze strettamente necessario in relazione alla necessità di assicurare le distanze di sicurezza a fini di prevenzione sanitaria.
11. **le impugnazioni saranno depositate fisicamente in forma cartacea presso i presidi di cancelleria penale ubicati nel Palazzo di Giustizia, previa prenotazione via pec da parte del Difensore istante, con le modalità indicate dai vigenti Protocolli nella materia e nei decreti e ordini di servizio già adottati dalla Corte d'appello e dalla Procura Generale di Napoli; le istanze relative ai processi indicati ai precedenti punti 1 e 2, le istanze *de libertate* e le altre istanze di cui si documenti**



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020  
convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020  
decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

l'urgenza, saranno trasmesse alle cancellerie competenti mediante posta elettronica (ordinaria o certificata a seconda delle disposizioni amministrative dei singoli uffici) agli indirizzi indicati nei vigenti Protocolli nella materia; l'esito delle istanze sarà comunicato via posta elettronica certificata dalle cancellerie ai Difensori istanti che potranno accedere fisicamente in cancelleria, previa prenotazione nei modi dianzi indicati, per richiedere copia.

**Si comunichi** al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo DOG –, al Consiglio Giudiziario, ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica.

Napoli, 06 maggio 2020

Il Procuratore Generale della Repubblica  
Luigi Riello

Il Presidente della Corte d'appello  
Giuseppe De Carolis di Prossedi